

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CONVENZIONALI TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE ED IL PERSONALE SANITARIO NON MEDICO OPERANTE NEGLI AMBULATORI DIRETTAMENTE GESTITI DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE.

**Art. 1.**

**Campo di applicazione**

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il presente accordo collettivo nazionale si applica a tutto il personale sanitario non medico (infermieri, infermieri generici, tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio, tecnici dell'area della riabilitazione, chimici, psicologi e biologi) che opera negli ambulatori direttamente gestiti dai competenti uffici di assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (di seguito denominati uffici SASN), dipendenti dalla Direzione Generale delle Risorse Umane e Professioni sanitarie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627, e del decreto ministeriale 22 febbraio 1984.
2. Il presente accordo ha validità per il periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2009 e disciplina il trattamento economico del personale sanitario di cui al comma precedente.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, restano in vigore le norme del precedente accordo di cui al D.M. 30 dicembre 2005, n.302.

**Art. 2.**

**Trattamento economico degli infermieri (ex infermieri professionali), dei tecnici di radiologia, dei tecnici di laboratorio, dei tecnici dell'area della riabilitazione.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, agli infermieri (ex infermieri professionali), ai tecnici di radiologia, ai tecnici di laboratorio e ai tecnici dell'area della riabilitazione, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, è corrisposto mensilmente un compenso orario forfetario omnicomprensivo nella misura lorda pari alla quota oraria attualmente prevista per il lavoro straordinario diurno festivo effettuato dal personale di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, biennio economico 2008 - 2009, sottoscritto in data 31 luglio 2009.
2. Il compenso orario è determinato con le modalità di cui all'articolo 10, commi 7 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, tenuto conto degli stipendi tabellari attribuiti al personale dipendente del comparto sanita' inquadrato nella categoria D dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti rispettivamente in data 5 giugno 2006 (biennio 2004-2005), in data 10 aprile 2008 (biennio 2006-2007), ed in data 31 luglio 2009 (biennio 2008-2009).
3. Il compenso orario e' pari ad €. 15,17 dal 1 gennaio 2007, ad € 16,00 dal 1 febbraio 2007, ad € 16,07 dal 1 gennaio 2008, a € 16,62 dal 1 gennaio 2009.
4. I compensi già corrisposti dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 saranno ricalcolati secondo le variazioni intervenute nei rispettivi CCNL di riferimento in base ai compensi orari riportati nella tabella A, che forma parte integrante del presente Accordo.
5. Ai tecnici di radiologia si applica, in quanto compatibile la disposizione relativa all'indennità di rischio di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1983.

### Art. 3

#### Trattamento economico degli infermieri generici

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, agli infermieri generici operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, è corrisposto mensilmente un compenso orario forfetario onnicomprensivo nella misura lorda pari alla quota oraria attualmente prevista per il lavoro straordinario diurno festivo effettuato dal personale del comparto "Sanità", di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, biennio economico 2008 – 2009, sottoscritto in data 31 luglio 2009.
2. Il compenso orario è determinato con le modalità di cui all'articolo 10, commi 7 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, tenuto conto degli stipendi tabellari attribuiti al personale dipendente del comparto sanità inquadrato nella categoria BS dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti rispettivamente in data 5 giugno 2006 (biennio 2004-2005), in data 10 aprile 2008 (biennio 2006-2007), ed in data 31 luglio 2009 (biennio 2008-2009).
3. Il compenso orario è pari ad €. 12,63 dal 1 gennaio 2007, a €. 13,32 dal 1 febbraio 2007, a €. 13,38 dal 1 gennaio 2008, a €. 13,84 dal 1 gennaio 2009.
4. I compensi già corrisposti dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 saranno ricalcolati secondo le variazioni intervenute nei rispettivi CCNL di riferimento in base ai compensi orari riportati nella tabella B, che forma parte integrante del presente Accordo.

### Art.4

#### Trattamento economico e previdenziale dei chimici, biologi e psicologi

1. A decorrere dal 1 gennaio 2007, ai chimici, ai biologi e agli psicologi operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile è corrisposto, mensilmente, un trattamento economico disciplinato, per quanto compatibile, dall' art. 43 dell' Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi), reso esecutivo in data 23 marzo 2005.

2. Tale trattamento economico si articola in :

##### A – QUOTA ORARIA

A1. A decorrere dal 1 gennaio 2007, ai chimici, biologi e psicologi è corrisposto mensilmente un compenso orario di € 19,45.

A2. Al compenso di cui alla precedente lettera A1, vanno aggiunte ulteriori quote in relazione alle anzianità di servizio maturate fino al 31 dicembre 1998 e pari a:

- € 0,042 per mese di servizio, fino al 192esimo mese;

- €. 0,022 per mese di servizio, dal 193esimo mese.

##### B –QUOTA VARIABILE

B1. A decorrere dal 1 gennaio 2007, in analogia a quanto previsto dall'art. 19, comma 1, lettera B, punto 1, dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori a gestione diretta per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante,

marittimo e dell'aviazione civile - quinquennio 2001-2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2009, n. 137, è corrisposta una quota oraria di ponderazione qualitativa, non riassorbibile, quantificata in € 1,75.

3. I compensi già corrisposti dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 saranno ricalcolati secondo le variazioni intervenute nei rispettivi CCNL di riferimento in base ai compensi orari riportati nella tabella C, che forma parte integrante del presente Accordo.

4. Per gli anni 2001, 2002 e 2003 sono corrisposti arretrati nella misura indicata nella tabella C, che forma parte integrante del presente Accordo.

5. A partire dal 1 gennaio 2004, l'ufficio SASN competente versa trimestralmente ai professionisti (chimici, biologi e psicologi) un contributo del 24%, di cui il 14,19% a proprio carico ed il 9,81% a carico di ogni singolo professionista, calcolato su tutti i compensi di cui al presente articolo.

## **Art. 5**

### **Oneri di spesa**

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo sono valutati per gli anni 2001-2009 in € 2.038.045,39, con un maggiore onere a tutto il 2012 di € 1.505.510,46, nonché in € 1.054.444,87 per contributi previdenziali e irap, per un onere complessivo di € 4.598.000,72.

### **Norma finale n.1**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 del presente accordo, per i chimici, biologi e psicologi sono fatti salvi i livelli retributivi come determinati dall'art. 17 comma 1, del D.M. 30 dicembre 2005, n. 302.

### **Dichiarazione congiunta**

1. A seguito del rinnovo degli accordi collettivi di riferimento, le parti avvieranno le trattative per l'eventuale adeguamento della presente convenzione alle condizioni di maggiore favore, per quanto compatibili, previste dagli accordi predetti.

2. Al fine di adeguare la disciplina contrattuale dei biologi, chimici e psicologi alle corrispondenti professionalità del SSN, le parti si impegnano, per il successivo rinnovo contrattuale, ad avviare una trattativa congiunta con i medici ambulatoriali che operano negli ambulatori SASN.

### TABELLA A

#### Infermieri (ex infermieri professionali), tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, tecnici dell'area della riabilitazione.

Dal 1 gennaio 2004 al 31 gennaio 2005	€ 14,58
Dal 1 febbraio 2005 al 30 dicembre 2005	€ 15,06
Dal 31 dicembre 2005	€ 15,10
Dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006	€ 15,17

### TABELLA B

#### Infermieri generici

Dal 1 gennaio 2004 al 31 gennaio 2005	€ 12,14
Dal 1 febbraio 2005 al 30 dicembre 2005	€ 12,54
Dal 31 dicembre 2005	€ 12,57
Dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006	€ 12,63

### TABELLA C

#### Biologi, chimici e psicologi

QUOTA ORARIA*		QUOTA VARIABILE	
Dal 1 gennaio 2004	€ 18,985	Dal 1 gennaio 2004	€ 1,285
Dal 31 dicembre 2004	€ 19,23	Dal 1 gennaio 2005	€ 1,53
Dal 31 dicembre 2005	€ 19,45	Dal 1 gennaio 2006	€ 1,75

\*Ai compensi su riportati vanno aggiunte dal 1 gennaio 2004 le quote di anzianità maturate fino alla data del 31.12.1998 calcolate come previsto dall'articolo 4, lettera A2.

ser  
ref

CA

ARRETRATI*	
Anno 2001	€ 0,727 moltiplicato per il numero delle ore totali 2001
Anno 2002	€ 0,727 moltiplicato per il numero delle ore totali 2002
Anno 2003	€ 1,022 moltiplicato per il numero delle ore totali 2003

\*Compenso forfetario calcolato al lordo del contributo previdenziale;

AMMINISTRAZIONE: Foran' Asset Management

FP CGIL: Carimobur Karl M.

CISL: Garran Carlo Ami Marco Ralce

UIL PA: Tommaso Pj' CONSULTA SpA

FSI -USAE Santi Toriolo.

SNUBCI: Giuseppe V. G. G.